



TRIBUNALE DI TERNI
VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 01/03/2023, avanti al Giudice dell'Esecuzione **dott. Francesco Angelini**

nella procedura **RG n. 222/2017** sono comparsi:

per il creditore procedente FINO 1 SECURITISATION S.r.l. l'Avv. ILENIA BERRETTONI in sostituzione dell'Avv. LUCA PATALINI;

per il creditore intervenuto BCC NPLS 2021 S.r.l. l'Avv. ILENIA BERRETTONI in sostituzione dell'Avv. Luca Patalini;

per la parte esecutata nessuno compare;

il Custode, avv. ALESSANDRA GUERRINI in sostituzione dell'Avv. Iuri Fucili, impedito per sopraggiunto incombente professionale;

L'Esperto CTU Geom. PAOLO TAVOLONI;

In merito alla rata di terreno di cui al Foglio 35 pt. 780, NCT, il custode si richiama alla propria relazione.

Il giudice, sentito il CTU, ritiene sufficiente la certificazione notarile integrativa depositata dal procedente;

In merito alla continuità delle trascrizioni al ventennio, il custode giudiziario si riporta alla sua relazione e afferma che la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità da parte dei tre esecutati riguarda solo alcuni dei beni pignorati;

Il creditore procedente specifica che all'epoca fu promosso giudizio di accertamento della qualità di erede nei confronti dei tre esecutati contro _____ che si è concluso con un provvedimento che ha dichiarato eredi _____ e i _____

_____ mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso verso _____ in quanto quest'ultimo risultava già erede per aver disposto di un bene di provenienza ereditaria con atto del 04.01.2013; in forza del predetto atto del 2013 è stata trascritta l'accettazione tacita di eredità in favore di _____ su 4 immobili oggetto della

presente procedura esecutiva come in atti; nel quadro D di entrambe le note di trascrizione risulta che l'accettazione riguarda tutti i beni facenti parte del compendio ereditario come del resto sancito dall'art. 475 co. 3 c.c.

Il giudice, ritenuto che risulta acquisita agli atti del presente processo esecutivo, nota di trascrizione di accettazione di eredità in favore dei tre esecutati contro la *de cuius*

: e, in considerazione soprattutto del quadro D delle relative note che estende la trascrizione a tutti i beni, ritiene raggiunta la prova in merito alla proprietà dei suddetti beni;

Il custode ricorda altresì la presenza di un'irregolarità formale in merito all'avviso di ricevimento della notifica di pignoramento integrativo nei confronti di :

di cui alla riunita causa RGE 105/022;

Il giudice, analizzata la cartolina, ritiene la stessa un'ipotesi di spuntatura della casella errata, dal momento che l'ufficiale giudiziario ha provveduto poi a depositare l'atto di pignoramento nonché a inviare la raccomandata al destinatario come da istruzioni ex art. 140 c.p.c.: si rileva del resto che la rubrica di cui all'art. 140 c.p.c. reca formalmente il titolo di "irreperibilità o rifiuto a ricevere la copia"; si ritiene pertanto la stessa superabile trattandosi di mero errore materiale;

Il custode fa presente che in merito alla notifica del pignoramento a nella causa riunita RGE 105/2022 è stato depositato solo l'avviso di ricevimento senza la CAD; il giudice ritiene sufficiente il deposito dell'avviso di ricevimento, dal momento che si tratta di un atto comprensivo di tutte le informazioni necessarie per conoscere il buon esito della notifica;

Il custode si interroga in merito alla necessità o meno della notifica del nuovo atto di precetto per l'instaurazione della procedura esecutiva RGE 105/2022, ma le parti tutte insieme al giudice convengono insieme che non è necessario notificare nuovo atto di precetto nell'ipotesi di pendenza di una procedura esecutiva inerente i beni pignorati nei confronti degli esecutati;

Il creditore procedente dichiara di aver provveduto a depositare copia dell'ipoteca volontaria relativa al mutuo del 26.11.2022 come da richiesta del custode;

Il CTU fa presente che nella decurtazione praticata sui beni oggetto di stima, quelli indicati sono comprensivi di costi per sanare irregolarità sia catastali che edilizie;



Il CTU fa presente di non aver provveduto a decurtare dal prezzo di stima la percentuale per vendita giudiziaria dei beni pignorati, ma trattandosi di attività meramente materiale (decurtazione del 15% dai fabbricati e di 10% dai terreni come da istruzioni) il giudice si riserva di mettere i beni in vendita con la cifra corretta; il precedente nulla oppone;

Il precedente chiede le vendite con il privilegio ex art. 41 co. 4 TUB;

Il custode fa presente in merito alla necessità del versamento del fondo spese da parte del precedente;

Il Giudice

Dato atto,

Ritenuto, alla luce di quanto sopra emerso, non esservi impedimenti alla messa in vendita dell'immobile;

DISPONE come da ordinanza separata;

Il Giudice
Dott. Francesco Angelini

